



# COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore Amministrativo**

**Responsabile:**

**Garau Donatella**

**DETERMINAZIONE N.**

**1347**

**in data**

**11/12/2012**

**OGGETTO:**

EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI -  
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE

**COPIA**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate ai Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 " che disciplina agli artt. 20 e seguenti le procedure di adozione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona ( PLUS);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 170/2012 del 04.12.2012 con la quale si è stabilito di concedere alle Associazioni locali e operanti nel volontariato locale, indicate nel prospetto di seguito riportato, un contributo economico finalizzato a sostenere i programmi di spesa preventivati dalle stesse per l'anno 2012, e di assumere l'impegno di spesa di € 5.500,00 per € 3.500,00 sul cap. 10131/124/2012 e per € 2.000,00 sul cap. 9651/381/2012,

Associazione	Contributo riconosciuto	Da erogare in acconto	Cap.
Nucleo operativo di protezione civile "Falchi Onlus"	€ 2.500,00	€ 1.250,00	€ 2.000,00 cap. 9651/381/2012 € 500,00 cap. 10131/124/2012
Associazione "Un Raggio di Sole con un Sorriso".	€ 1.250,00	€ 625,00	10131/124/2012
Scout Decimo 1°	€ 1.250,00	€ 625,00	10131/124/2012
AVIS Decimomannu	€ 500,00	250,00	10131/124/2012
TOTALE	€ 5.500,00	€ 2.750,00	

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione si è stabilito di erogare il 50% del contributo assegnato, a titolo di acconto e di dare atto che il saldo verrà erogato successivamente alla presentazione del rendiconto da parte delle stesse Associazioni;

CONSIDERATO che

- l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell' art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

DATO ATTO CHE:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

ATTESO che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

CONSIDERATO pertanto che in quest' ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente, che quest' ultimo svolge normalmente attraverso l' opera di terzi e nell' interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione";

ATTESO pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

CONSIDERATO che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori dell' educazione civica nonché nell' ambito dei servizi resi alla persona ed alla comunità finalizzati alla tutela della salute, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita competenze proprie;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma complessiva di € 5.500,00 quale contributo economico finalizzato a sostenere i programmi di spesa preventivati dalle Associazioni locali per l'anno 2012 e liquidare il 50 % a titolo di acconto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. lgs n. 267 del 18.08.2000.

#### DETERMINA

Di prendere atto della premessa;

Di impegnare la somma di **€ 5.500,00** nel seguente modo:

- ❖ € 3.500,00 sul cap. 10131/124/2012
- ❖ € 2.000,00 sul cap. 9651/381/2012,

Di provvedere alla liquidazione della somma di **€ 2.750,00** a favore delle Associazioni indicate nel prospetto di seguito riportato a titolo di acconto:

<b>Associazione</b>	<b>Da erogare in acconto</b>	<b>Capitolo</b>
Nucleo operativo di protezione civile "Falchi Onlus"	€ 1.250,00	€ 1.000,00 cap. 9651/381/2012 € 250,00 cap. 10131/124/2012
Associazione "Un Raggio di Sole con un Sorriso".	€ 625,00	10131/124/2012
Scout Decimo 1°	€ 625,00	10131/124/2012
AVIS Decimomannu	€ 250,00	10131/124/2012
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.750,00</b>	

Di dare atto che il saldo verrà erogato successivamente alla presentazione del rendiconto da parte delle stesse Associazioni.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dott.ssa Donatella Garau

## ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	9651	1347	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE	DIVERSI	2.000,00
2012	10131	1347	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE	DIVERSI	3.500,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 11/12/2012

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**F.to MARIA ANGELA CASULA**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 13/12/2012

**Il Vice Segretario Comunale**

**F.to DONATELLA GARAU**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

\_\_\_\_\_